



ALBO

COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N° 06 DEL 12.06.2019

OGGETTO: Sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2282/2017 – sez. III di Palermo – Ricorso proposto da Longo Paolina/Comune di Partinico ed Edil Garden Soc. Coop. a.r.l. n° 2653/2016. Quantificazione somme ed acquisizione aree al patrimonio comunale ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. n°327/2001.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Arch. Roberto Brocato



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N 03 DEL 12/06/2019

OGGETTO: Sentenza del T.A.R. Sicilia n. 2282/2017 – sez. III di Palermo – Ricorso proposto da Longo Paolina/Comune di Partinico ed Edil Garden Soc. Coop. a.r.l. n°2653/2016. Quantificazione somme ed acquisizione aree al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n°327/2001.

Il proponente arch. Giovanna La Franca n.q. di Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso:

- che con deliberazione del Commissario ad acta, adottata con i poteri del C.C. n°1 del 13/06/2003, è stata assegnata l'area, alla Cooperativa Edil Garden, per la realizzazione del programma costruttivo per n°22 alloggi da sorgere in c.da Bisaccia, in prossimità di Piazza Italia;
- che con la stessa delibera è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e sono stati indicati i termini di inizio e fine lavori e inizio e fine procedura espropriativa;
- che in data 13/02/2004 rep.6511 è stata stipulata la convenzione per la realizzazione del Programma costruttivo di 22 alloggi sociali assegnando alla cooperativa Edilgarden per il tramite del sig. Caronna Ignazio n.q. di legale rappresentante pro tempore della società, un'area sita in Partinico in C.da Bisaccia di mq.10.273;
- che ai sensi dell'art.2 "Delega per l'Espropriazione e Termini di Validità", "*... la cooperativa provvederà ad espropriare l'area assegnata (...) pagando ai proprietari espropriati le relative indennità con le somme dalla medesima anticipate...*";
- che in data 30/04/2004 in esecuzione dell'Ordinanza del Dirigente per le Espropriazione n°06 dell'11/03/2004 i tecnici incaricati sono stati autorizzati ad introdursi nella proprietà privata e hanno redatto il verbale di consistenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- che con Ordinanza del Dirigente per le Espropriazione n°27 del 16/06/2004 è stato ordinato di occupare in via temporanea ed urgente per la durata di anni 5 dalla data di immissione in possesso gli immobili necessari alla realizzazione dei lavori del "Programma Costruttivo di n°22 alloggi" e nello specifico l'area della ditta Longo Francesco Paolo oggi erede, Longo Paolina___, identificata

in catasto al Fg.19 Part.2381 di mq.333,00 – Part.2380 di mq.188,00 – Part.2378 di mq.181,00 – Part.2377 di mq.389,00 – Part.2376 di mq.142,00 – Part.177 di mq.92,00;

- che con D.RG. n°634 del 09/04/2009 è stata determinata l'indennità di espropriazione degli immobili di cui al piano d'esproprio ed elenco ditte allegato al progetto ed in particolare l'area della ditta in questione.
- che decorsi inutilmente i trenta giorni della notifica di cui sopra la ditta è non concordataria;
- che con D.D. n°1179 del 15/07/2009 è stato dato mandato al Sig. Bosco Giuseppe ___ n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore della Edilgarden a.r.l. di effettuare il deposito dell'indennità di espropriazione decurtata del 40% a favore di Longo Francesco Paolo ___ oggi erede Longo Paolina ___ per l'importo complessivo di ___ come di seguito meglio specificato:

OMISSIS

- che il Sig. Bosco Giuseppe ___ n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore della Edilgarden a.r.l. non ha effettuato il deposito dell'indennità di espropriazione come sopra descritta;
- che con varie note prot/gen. n°7627/2012 - prot./gen. n°13554/2012 - prot./gen. n°13731/2012 prot./gen. n°3970/2014 – 863/gen. del 17/01/2019 ad oggi inevase, l'Ufficio Espropriazioni ha richiesto alla cooperativa di completare la trasmissione degli atti di avvenuta costituzione definitiva dei depositi e le relative quietanze a favore delle ditte espropriate per espletare gli atti dovuti al fine di autorizzarne lo svincolo.
- che con nota prot. n°23032/Gen. del 19/11/2012 la problematica inerente la ditta è stata evidenziata anche al Responsabile del Settore Legale;
- che con nota prot.n°14372 del 19/10/2016 è pervenuto il ricorso al TAR per l'ottemperanza della sentenza n°1826 del 04/11/2015;
- che con nota prot.n°14374 del 19/10/2016 è pervenuto il ricorso al TAR per l'ottemperanza della sentenza n°677/2013 corretta con ordinanza n°1826/2015;
- che con proposta di deliberazione di C.C. n°40 del 21/12/2016 è stato proposto il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, DLgs 267/00 per la sentenza n°1826/1, resa inter partes, dalla Corte d'Appello di Palermo di Palermo nel giudizio r.g. 2016/2009 promosso dalla ditta Longo Paolina/Comune di Partinico ed Edilgarden e che per mero errore materiale i calcoli erano riferiti anche alla sentenza TAR Sicilia n°677/2013;
- che la suddetta proposta di delibera è stata restituita dal Responsabile del Settore economico-Finanziario, con nota prot.242/SEF del 07/03/2017 senza apposizione del parere di regolarità contabile per mancanza di copertura finanziaria;
- che con delibera di G.M. n°41 del 28/02/2017 è stata proposta l'azione di rivalsa nei confronti dell'Edil Garden a.r.l. e conferito l'incarico legale ad un libero professionista al fine di tutelare gli

interessi generali dell'Ente volte al recupero delle somme che il Comune di Partinico è stato costretto a pagare nell'ambito della predetta procedura espropriativa, nonché di quelle pendenti richieste risarcitorie esecutive.

Considerato

- che con sentenza n°677/13 reg prov. Coll, su ricorso numero di registro generale n°01586 del 2009 proposto da Longo Paolina/Comune di Partinico, il T.A.R. Sicilia ha accolto le motivazioni della ditta e nello specifico annulla il provvedimento di esproprio e condanna il Comune e la Cooperativa Edil Garden a.r.l. alla “... rimessione in ripristino, o ricondurre a legittimità il proprio operato procedendo alla stipulazione di un negozio consensuale di acquisizione dei fondi ovvero, ancora, laddove il consenso della controparte non venisse acquisito, avvalersi dell'opzione di cui all'attuale art.42 bis del D.P.R. n°327/2001... ”;
- che il deliberato della sentenza n°677/2013 è stato confermato con il giudizio di ottemperanza n°2282/2017 ed ha disposto inoltre l'intervento sostitutivo alla scadenza del termine assegnato al Comune di Partinico per l'adempimento in questione;
- che il Commissario ad acta, Arch. Roberto Brocato, di cui alla delega del Dirigente Generale dell'Urbanistica dell'ARTA prot. n°22264 del 27/12/2018, insediatosi per gli adempimenti esecutivi della sentenza anzidetta n°2282/2017 TAR Sicilia, ricorso proposto da Longo Paolina/Comune di Partinico ed Edil Garden Soc. Coop. a.r.l., con verbale n°2 del 06/02/2019, ha invitato il Responsabile del Settore a predisporre il computo del valore venale dei beni e la quantificazione del danno secondo i criteri di stima stabiliti in sentenza TAR Sicilia n°677/2013;

Rilevato che il Commissario ad Acta delegato ha acquisito, con verbale n°7, la relazione del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città prot.n°504 del 10/04/2019 inerente la determinazione e quantificazione del danno ove si evidenzia:

OMISSIS

- che gli immobili risultano irreversibilmente trasformati:
 - Le particelle 177 - 2377 - 2381 risultano interamente edificate;
 - Le particelle 2376 – 2380 risultano interamente adibite a strada;
 - La particella 2378 è adibita a parcheggio;

e dall'aggiornamento catastale e dal certificato di destinazione urbanistica prot./settore 4 n°382 del 27/03/2019 risulta che:

- le particelle 177 – 2377 soppresse a costituire la part. 3084 ricadono in zona “C1” con specifica destinazione “PEEP”;
- la particella 2381 soppressa a costituire la part. 3083 ricade in zona “C1” con specifica destinazione “PEEP”;
- la particella 2378 soppressa a costituire la part. 2916 ricade in zona “C1” con specifica destinazione “PEEP”;
- la particella 2376 ricade su sede viaria;

- la particella 2380 ricade su sede viaria;
per una superficie complessiva di mq. 1325 e che le stesse particelle ricadono all'interno dei mq.10.273 assegnati alla Cooperativa Edil Garden con la delibera n°1 del 13/06/2003.

Dato atto:

- che gli immobili, delle sentenze sopracitate, e della ditta Longo Paolina sono parte integrante del piano d'esproprio per i "Lavori di realizzazione del programma costruttivo relativo a 22 alloggi da sorgere in Partinico in C.da Bisaccia. Area Assegnata alla Coop. Edil Garden", ed hanno le stesse caratteristiche sia dal punto di vista urbanistico che catastale;

OMISSIS

- che la sentenza n°677/2013 recita: "*... il danno dovrà essere liquidato dall'Amministrazione nella misura pari all'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale ... che l'immobile aveva ogni anno successivo alla scadenza del termine di occupazione legittima ... e per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima; le somme calcolate, anno per anno, andranno poi separatamente incrementate, per interessi e rivalutazione monetaria ...*".

E quindi il calcolo che ne deriva è come di seguito quantificato:

OMISSIS

Riassumendo rimane, quindi, da liquidare la somma complessiva pari ad ___ compreso le spese legali per la sentenza TAR Sicilia n°677/2013 che ammontano ad ___, a carico dell'organo straordinario di liquidazione in quanto il debito è originato da fatti e gestione antecedenti al 31/12/2016, come di seguito meglio specificato:

OMISSIS

Visti:

- la relazione prot. n°943/LL.PP. del 06/07/2012 dell'Ufficio Espropriazioni;
- la delibera di G.M. n°155 del 05/10/2016 avente per oggetto "Conferma determinazione valori venali delle aree edificabili in comune";
- la sentenza n°2831/2016 emesso dal TAR Sicilia nella causa Salvia Francesco/Comune di Partinico;
- la deliberazione di C.C. n. 46 del 10/10/2018 avente per oggetto "Approvazione dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs n. 26/2000";
- la relazione prot. n°504 del 10/04/2019 del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città;
- la proposta di provvedimento determinativo n°02 del 10/04/2019 nella quale il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari evidenzia che la predetta proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto di competenza dell'O.S.L.

Richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 4772 del 31 maggio 2011, – Consiglio di Stato sez. IV, n. 2141 del 29 marzo 2018), che richiama la decisione n. 4 del 25/05/1998 con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, (Adunanza Plenaria) da la possibilità al Commissario ad acta nominato di quantificare le somme effettivamente dovute

segnalando l'esistenza e l'importo del credito alla Commissione Straordinaria (Organismo Straordinario di Liquidazione), affinché siano esercitati i poteri previsti dalle norme di riferimento. Tutto ciò premesso in esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia n°2282/2017 – sez. III di Palermo - su ricorso proposto da Longo Paolina/Comune di Partinico ed edil Garden Soc. Coop. a.r.l. n°2653/2016

P R O P O N E D I D E T E R M I N A R E


1. L'acquisizione degli immobili siti nell'abitato di Partinico identificati in catasto al Fg.19 Part.2381 di mq.333,00 – Part.2380 di mq.188,00 – Part.2378 di mq.181,00 – Part.2377 di mq.389,00 – Part.2376 di mq.142,00 – Part.177 di mq.92,00 per complessivi di mq. 1325 al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n°327/2001;
2. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
 - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
3. Il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città avrà cura di notificare la presente determinazione all'Organismo Straordinario di Liquidazione e di inviare il presente provvedimento via pec ai soggetti interessati e di curarne ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è il Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città
- che il responsabile del procedimento è l'arch. Giovanna La Franca
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

Arch. Giovanna La Franca



Il Responsabile del Settore

Arch. Anna Maria Rizzo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____
